



**PARLAMENTO EUROPEO**

**2009 - 2014**

---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

---

**2010/0210(COD)**

1.12.2011

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle  
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di  
lavoro stagionale  
(COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

Relatore per parere (\*): Sergio Gaetano Cofferati

(\*): Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva in esame riguarda le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e costituisce un importante tassello nel tentativo di costruire una politica globale comune dell'Unione europea nel campo delle politiche migratorie. Essa fa parte del pacchetto sull'immigrazione legale annunciato dalla Commissione alla fine del 2005, che prevede l'adozione di cinque differenti misure legislative, al fine di completare e sviluppare coerentemente la politica migratoria comunitaria. La prima misura, cioè la direttiva *Blue Card* (direttiva 2009/50/CE), è stata adottata il 25 maggio 2009. La proposta di direttiva "permesso unico" è stata invece approvata in prima lettura in Parlamento il 24 marzo 2011 ed è ora oggetto di discussione tra Consiglio e Parlamento. La presente proposta di direttiva è stata presentata contestualmente alla proposta di direttiva sui trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378).

La presente direttiva dovrà tenere conto della legislazione comunitaria esistente in materia di migrazione ed essere coerente con essa. I suoi principali obiettivi sono:

- stabilire un quadro comune, con regole chiare, corrette e trasparenti per i cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano in Europa per motivi di lavoro stagionale (in appresso "lavoratori stagionali");
- prevedere incentivi e misure per evitare che i lavoratori stagionali permangano irregolarmente all'interno dell'Unione europea al termine della durata del loro permesso;
- tutelare i lavoratori stagionali, evitando che debbano affrontare situazioni di sfruttamento e condizioni di lavoro e di vita non dignitose.

Come vostro relatore per parere, desidero sottolineare che questa relazione riguarda solamente le parti della proposta che rientrano nella competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, esclusiva (considerando 20, 21 e 22, articolo 3, lettera f), e articolo 16, nonché, per quanto riguarda le esclusioni connesse con il mercato del lavoro e la sicurezza sociale, il considerando 9 e l'articolo 2, paragrafo 2) o congiunta (considerando 7, 10, 12, 13, 14, 19 e 23 ed articolo 3, lettere b) e c), articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), articolo 5, paragrafo 1, lettera d), articolo 6, paragrafo 2, e articoli 14 e 17).

Il principale tema da affrontare nel contesto di questa direttiva e delle competenze della nostra commissione è quello delle situazioni di sfruttamento e di degrado in cui molti lavoratori stagionali sono oggi costretti a vivere e lavorare.

Da questo punto di vista risulta anzitutto necessario sottolineare che i lavoratori stagionali più facilmente soggetti a situazioni di sfruttamento sono coloro che soggiornano illegalmente all'interno dell'Unione europea. Nella lotta alla migrazione illegale uno strumento imprescindibile è la direttiva concernente le sanzioni contro i datori di lavoro (direttiva 2009/52/CE), ma la direttiva in discussione potrà dare un utile contributo, dal momento che mira a stabilire un quadro giuridico chiaro, comune e trasparente per l'arrivo e il soggiorno di immigrati in uno Stato membro per motivi di lavoro stagionale, ed attraverso di esso favorire l'uso di canali legali per la migrazione.

Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali il vostro relatore per parere crede che si debba seguire appieno quello che il Parlamento europeo ha dichiarato nella sua risoluzione del 26 settembre 2007 sul piano d'azione sull'immigrazione legale, di cui questa proposta di direttiva fa parte: "ricorda la necessità di evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie dei lavoratori e di proteggere in particolare i diritti dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono maggiormente soggetti ad abusi".

Il raggiungimento di questo obiettivo è importante non solo per ragioni di equità e di giustizia sociale e per rispettare la dignità dei lavoratori stagionali in questione, ma anche per riconoscere il contributo che essi danno, tramite il loro lavoro, le tasse e i contributi per la sicurezza sociale che essi pagano, allo sviluppo socioeconomico degli Stati membri e dell'Unione europea. L'Unione europea, per motivi demografici e di caratteristiche della forza lavoro, ha bisogno di questi lavoratori, come ha bisogno dei lavoratori migranti più in generale, e ad essi vanno garantite condizioni di lavoro e di vita giuste e dignitose.

Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali è necessario garantire il pieno rispetto, anzitutto ma non solo per quanto riguarda le condizioni di lavoro, del principio della parità di trattamento dei lavoratori stagionali cittadini di un paese terzo rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. La piena realizzazione di tale principio risulta essere inoltre una *conditio sine qua non* per evitare situazioni di dumping sociale e di concorrenza sleale.

Inoltre, un punto centrale per assicurare che i lavoratori stagionali godano di condizioni di vita dignitose è quello dell'alloggio: si deve assicurare infatti che essi vivano in un "alloggio adeguato", specificando meglio cosa questo significa. Bisogna evitare inoltre che i lavoratori stagionali incorrano in situazioni di sfruttamento, dovendo destinare all'affitto una parte troppo elevata della loro retribuzione netta.

Un altro elemento importante è quello dei controlli. Occorre mettere in atto meccanismi di ispezioni e di monitoraggio efficaci ed approfonditi, oltre a sviluppare un efficace sistema di facilitazione delle denunce, e devono essere messe a disposizione delle autorità preposte al controllo del rispetto delle misure di questa direttiva tutte le risorse di cui necessitano per svolgere al meglio il loro compito.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

**Proposta di direttiva**  
**Visto 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli 27, 28, 31 e 33,*

### Emendamento 2

**Proposta di direttiva**  
**Visto 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 97 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui lavoratori migranti,*

### Emendamento 3

**Proposta di direttiva**  
**Visto 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti,*

### Emendamento 4

**Proposta di direttiva**  
**Visto 5 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 102 dell'OIL sulla  
sicurezza sociale (norme minime),*

## **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Visto 5 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 118 dell'OIL sulla  
parità di trattamento (sicurezza sociale),*

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Visto 5 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 111 dell'OIL sulla  
discriminazione (impiego e professione),*

## **Emendamento 7**

**Proposta di direttiva  
Visto 5 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la raccomandazione n. 86 dell'OIL  
sui lavoratori migranti,*

## **Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Visto 5 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la raccomandazione n. 151 dell'OIL  
sui lavoratori migranti,*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Visto 5 decies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva,*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione.

(7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione. ***In particolare, va accordata la preferenza ai lavoratori degli Stati membri dell'Unione per i quali vigono tuttora le disposizioni transitorie in materia di accesso al mercato del lavoro.***

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) La presente direttiva deve stabilire le condizioni e i diritti applicabili ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto delle pertinenti convenzioni dell'OIL.***

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU. In particolare, ***essa non deve concernere*** le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.

#### *Emendamento*

(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU, in particolare le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.  
***Un'impresa stabilita in uno Stato membro non può distaccare lavoratori stagionali per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.***

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni ***sono tipiche di settori come*** l'agricoltura, ***nel periodo*** di piantagione o di raccolta, e ***il*** turismo, ***nel periodo*** delle vacanze.

#### *Emendamento*

(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni ***si riscontrano nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad esempio nei periodi*** di piantagione o di raccolta, e ***nel settore del*** turismo, ***ad esempio nei periodi*** delle vacanze.  
***Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità, con la partecipazione delle parti sociali e in consultazione con esse, di decidere di considerare attività stagionali ai fini della presente direttiva altre attività soggette al ritmo delle stagioni.***

### *Motivazione*

*Anche il settore dell'orticoltura è soggetto al ritmo delle stagioni e in alcuni Stati membri non è compreso nella nozione di "agricoltura". È dunque opportuno chiarire che esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di direttiva Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) La presente direttiva non deve incidere sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro, ***ove concessi***.

###### *Emendamento*

(12) La presente direttiva non deve incidere ***negativamente*** sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento tecnico inteso a chiarire ulteriormente che la direttiva non deve incidere negativamente sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di direttiva Considerando 13**

###### *Testo della Commissione*

(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi ***il livello di retribuzione applicabile ai lavoratori stagionali nel settore interessato***.

###### *Emendamento*

(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi ***gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro***.

### *Motivazione*

*È necessario che le autorità competenti siano in grado di garantire che tutti gli elementi del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante secondo quanto stabilito all'articolo 16.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

#### *Emendamento*

**(14) *Al fine di garantire che il mercato del lavoro non risenta negativamente dell'ingresso di lavoratori stagionali che siano cittadini di paesi terzi, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro presente nel mercato nazionale, ossia cittadini dello Stato membro interessato, altri cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del suo mercato del lavoro interno in forza del diritto dell'UE o del diritto nazionale.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(17 bis) *Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Tali sanzioni devono includere, se del caso, un adeguato indennizzo per i lavoratori stagionali. Gli Stati membri possono inoltre imporre sanzioni accessorie a detti datori di lavoro, come l'esclusione dal diritto di beneficiare di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, il rimborso delle prestazioni, delle sovvenzioni o degli aiuti***

*pubblici ottenuti, inclusi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, o la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Per garantire che durante il soggiorno i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, *e a costi ragionevoli*, occorre disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio procurato da loro stessi o da terzi.

#### *Emendamento*

(19) Per garantire che durante il soggiorno i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato *che assicuri loro un tenore di vita dignitoso*, occorre disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio procurato da loro stessi o tramite terzi. *Il costo dell'alloggio non deve essere eccessivo e deve riflettere i prezzi di mercato nella zona in questione. Il canone di affitto non deve essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale. A fini di trasparenza, è opportuno che i lavoratori stagionali ricevano un contratto d'affitto nel quale siano indicati chiaramente le condizioni e il costo dell'alloggio. Tali disposizioni devono lasciare impregiudicata la possibilità per i lavoratori stagionali di scegliere liberamente il proprio alloggio. Tutti i cambiamenti di alloggio vanno segnalati alle autorità competenti.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è

#### *Emendamento*

(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è

necessario *definire chiaramente le condizioni di lavoro applicabili onde garantire la certezza del diritto, collegando tali condizioni a strumenti generalmente vincolanti che tutelino* efficacemente i diritti di tali lavoratori, *quali leggi o contratti collettivi di applicazione generale.*

necessario *tutelare* efficacemente i diritti di tali lavoratori, *anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l'osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, conformandosi in particolare ai principi enunciati agli articoli 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attenendosi dunque al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l'applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi a tutti i livelli possibili o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.*

## **Emendamento 20**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) Gli Stati membri devono ratificare al più presto la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.*

## **Emendamento 21**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 ter) La presente direttiva si applica fatti salvi i diritti e i principi enunciati nella Carta sociale europea del 18 ottobre*

**Emendamento 22****Proposta di direttiva  
Considerando 21***Testo della Commissione*

(21) *In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.*

*Emendamento*

(21) *È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche gli arbitrati e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.*

**Emendamento 23****Proposta di direttiva  
Considerando 22***Testo della Commissione*

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'UE già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva l'applicazione

*Emendamento*

(22) *Un'adeguata copertura di sicurezza sociale per i lavoratori stagionali rappresenta un elemento chiave della presente direttiva ed è fondamentale per garantire che, durante il periodo in cui detti lavoratori soggiornano nell'Unione, le loro condizioni di vita e di lavoro siano dignitose.* I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'UE già prevede in materia di sicurezza sociale per

non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici.

i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. ***Fatti salvi gli accordi bilaterali che offrono una migliore copertura di sicurezza sociale, gli Stati membri devono stabilire meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno e meccanismi per trasferire, se del caso, i diritti acquisiti. Ciò può comprendere adeguamenti specifici, ad esempio per quanto concerne il periodo di acquisizione dei diritti o il periodo di attesa.***

#### **Emendamento 24**

##### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo e la durata di tali prestazioni. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione.***

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 ter) Gli Stati membri devono per lo meno garantire la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva deve far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 quater) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, è necessario che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere opportuni meccanismi di controllo dei datori di lavoro, delle agenzie di collocamento e di altri intermediari e affinché nel loro territorio siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate. Al fine di aumentare l'efficacia delle ispezioni, gli Stati membri devono assicurare che la legislazione nazionale conferisca alle autorità competenti risorse e poteri adeguati per l'esecuzione delle ispezioni stesse, che i risultati delle ispezioni già effettuate siano raccolti ed elaborati ai fini dell'efficace applicazione della presente direttiva e che sia*

*disponibile personale sufficiente, dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per condurre le ispezioni in modo efficace.*

#### *Motivazione*

*È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire che i diritti dei lavoratori stagionali e le disposizioni della presente direttiva siano pienamente rispettati durante l'intera durata del soggiorno di tali lavoratori.*

#### **Emendamento 27**

##### **Proposta di direttiva Considerando 23**

###### *Testo della Commissione*

(23) Per agevolare l'attuazione, è opportuno che terzi ***designati*** quali sindacati o altre associazioni ***siano autorizzati a presentare denuncia, in modo da garantire un'efficace applicazione della direttiva.*** Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze.

###### *Emendamento*

(23) Per agevolare l'attuazione ***della presente direttiva,*** è opportuno che ***gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi quali i sindacati o altre associazioni.*** Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. ***I lavoratori stagionali devono avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare che siano vittimizzati per aver presentato denuncia.***

#### **Emendamento 28**

##### **Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***(23 bis) I cittadini di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri devono avere diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle***

*di cui godono i cittadini dell'Unione.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE.

#### *Emendamento*

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE. ***I lavoratori stagionali non possono essere distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.***

#### *Motivazione*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. La presente direttiva si applica ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e del turismo. Gli Stati membri possono decidere, con la partecipazione delle parti sociali e in consultazione con esse, di estenderne l'applicazione ad altre attività soggette al ritmo delle stagioni.***

#### *Motivazione*

*Alcune attività del settore agricolo, orticolo e del turismo hanno per la loro stessa natura carattere stagionale e il loro fabbisogno di manodopera registra picchi legati al ritmo delle stagioni (si vedano gli esempi al considerando 10). Vista la grande varietà di situazioni negli*

*Stati membri, potrebbero essere incluse nel campo d'applicazione della presente direttiva altre attività oltre a quelle dei settori indicati, ma ciò dovrebbe avvenire solo con l'accordo delle parti sociali.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che **conservi la residenza legale in un paese terzo ma che** soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro;

#### *Emendamento*

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, **per non più di sei mesi su un periodo di dodici mesi**, per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis**, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro;

#### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento tecnico volto a rendere il testo più coerente con le altre modifiche apportate relativamente alle definizioni e al campo d'applicazione.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza di eventi che richiedono quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

#### *Emendamento*

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis**, legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza **ricorrente** di eventi **connessi a condizioni stagionali** che richiedono **periodicamente e in modo prevedibile** quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

## Motivazione

*Affinché sia considerata stagionale, un'attività deve essere strettamente connessa a un determinato periodo dell'anno, durante il quale la necessità di manodopera è regolarmente e prevedibilmente superiore al normale.*

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*f) "contratto collettivo di applicazione generale", il contratto collettivo che dev'essere rispettato da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.*

**soppresso**

## Motivazione

*Tutti i contratti collettivi devono essere applicati in condizioni di parità anche ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che lavorano nell'UE. Una definizione di "contratto collettivo di applicazione generale" non è quindi necessaria.*

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o

2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o

mantenere, per **le persone** a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

mantenere, per **i cittadini di paesi terzi** a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

#### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento tecnico volto a chiarire che le eventuali disposizioni più favorevoli devono essere specificamente riferite ai cittadini di paesi terzi (potenziali lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 13 e lavoratori stagionali ai sensi degli articoli 14-17).*

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi **la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti;**

##### *Emendamento*

a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi **gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro quali stabiliti all'articolo 2 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro<sup>1</sup>, in conformità del disposto dell'articolo 16 della presente direttiva;**

---

<sup>1</sup> **GU L 228 del 18.10.1991, pag. 32.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a permettere alle autorità competenti di garantire che tutti gli elementi del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante secondo quanto stabilito all'articolo 16.*

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) la prova che **dispone** di un alloggio, **come previsto all'**articolo 14.

##### *Emendamento*

d) la prova che **il lavoratore stagionale disporrà** di un alloggio **adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità del disposto dell'**articolo 14.

##### *Motivazione*

*L'emendamento consentirà alle autorità competenti di garantire che i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, come richiesto all'articolo 14.,*

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini **nazionali o dell'UE**, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono **esaminare la situazione del proprio mercato del lavoro e** accertarsi, **in modo tempestivo e trasparente**, se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini **dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione** o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

##### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento tecnico/linguistico inteso a precisare il senso della disposizione in parola.*

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le agenzie per il lavoro private o le agenzie per la migrazione non richiedono compensi ai richiedenti lavoro o ai lavoratori per l'organizzazione del lavoro stagionale o della migrazione a fini di lavoro stagionale.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 12 bis***

##### ***Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro***

***1. I datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi derivanti dalla presente direttiva sono passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Essi sono esclusi dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.***

***2. In caso di subappalto, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltatore principale e tutti i subappaltatori intermedi possano essere chiamati a rispondere delle eventuali violazioni delle disposizioni della presente direttiva e siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.***

***3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca del permesso di lavoro temporaneo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), b bis) o b ter), il lavoratore stagionale abbia diritto a ricevere un indennizzo di livello adeguato da parte del datore di lavoro e garantiscono l'esistenza dei meccanismi necessari a tale fine.***

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Articolo 14

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita *adeguato*. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione.

#### *Emendamento*

**1.** Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio *adeguato, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali*, che garantisca loro un tenore di vita *dignitoso, per tutta la durata del contratto di lavoro. Come minimo, l'alloggio offre le condizioni e i servizi essenziali dal punto di vista della salute, della sicurezza, del comfort e dell'alimentazione, certificati dalle autorità competenti. Tali disposizioni lasciano impregiudicata la possibilità per i lavoratori stagionali di scegliere liberamente il proprio alloggio.*

**2.** *I lavoratori stagionali ricevono un contratto d'affitto o un documento equivalente nel quale sono indicati chiaramente le condizioni e il costo dell'alloggio per la durata del loro soggiorno.* Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non deve essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione *netta o alla qualità dell'alloggio e non può essere trattenuto direttamente sulla loro retribuzione.*

**3.** *Tutti i cambiamenti di alloggio sono segnalati alle autorità competenti. Il nuovo alloggio soddisfa alle condizioni enunciate nei paragrafi 1 e 2.*

#### *Motivazione*

*L'alloggio deve essere adeguato e soddisfare i requisiti della legislazione e della prassi nazionali, oltre che alcune norme minime. Tali norme minime sono in linea con gli indicatori che definiscono l'adeguatezza degli alloggi fissati dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali. L'applicazione di un canone di affitto elevato rispetto alla retribuzione netta dei lavoratori stagionali o alla qualità dell'alloggio è un modo per sfruttarli. Occorre dunque impedire che ciò avvenga.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 14 bis**

##### **Costi**

***Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro dei lavoratori stagionali a farsi carico del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato.***

***Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro a farsi carico:***

***a) dei diritti di visto e, se del caso, dei diritti per servizi prestati in relazione al visto;***

***b) del costo dell'assicurazione sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).***

***Le spese sostenute dal datore di lavoro non possono essere recuperate sul lavoratore stagionale.***

##### *Motivazione*

*I datori di lavoro dovrebbero farsi carico di determinati costi direttamente collegati al lavoro stagionale. Il fatto che sia il datore di lavoro a sostenere le spese di viaggio agevola il rientro dei lavoratori stagionali al rispettivo luogo d'origine alla scadenza del permesso.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali hanno diritto:***

***1. alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il***

***I lavoratori stagionali hanno diritto a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante come minimo per quanto concerne:***

***1. i termini di impiego, inclusa l'età minima di impiego, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e***

lavoro stagionale **da** disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **e/o da** contratti collettivi **di applicazione generale nello** Stato membro **in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva.**

***In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale;***

***2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne:***

***a)*** la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

***b)*** ***le disposizioni della legge nazionale relative ai*** settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;

***i giorni festivi,*** nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate, ***oltre che dalle*** disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ***da accordi e*** contratti collettivi, ***conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.***

***2.*** la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi ***i diritti e*** i vantaggi che ne derivano, ***tra cui il diritto di negoziare e concludere accordi collettivi, nonché il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante,*** fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

***3. i*** settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. ***In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell'Unione, norme non***

*discriminatorie per l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo e la durata di tali prestazioni;*

*c) il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo;*

*d) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.*

*4. l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi in conformità della legislazione nazionale. Il presente paragrafo non pregiudica la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione;*

*5. l'istruzione e la formazione professionale;*

*6. il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili e nel rispetto del diritto dell'Unione;*

*7. le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;*

*I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo i cui diritti derivano dai lavoratori in questione, percepiscono, in relazione alle prestazioni di vecchiaia, per infortunio sul lavoro, d'invalidità e morte, pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore per le quali sono stati acquisiti diritti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.*

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. al pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro. In caso di violazione dell'articolo 16, il datore di lavoro versa:***

***a) tutta la retribuzione arretrata al cittadino di un paese terzo;***

***b) le tasse e i contributi previdenziali arretrati, incluse le relative sanzioni amministrative.***

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 16 bis**

##### **Controlli e ispezioni**

***1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi in atto idonei meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda i datori di lavoro, le agenzie di collocamento o altri intermediari e che siano effettuate adeguate ispezioni periodiche sul loro territorio, al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda i diritti, le condizioni di lavoro e l'alloggio, siano pienamente rispettati per l'intera durata del soggiorno dei lavoratori stagionali nello Stato membro interessato.***

***Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, previo accordo del lavoratore, all'alloggio di quest'ultimo.***

***2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 10% dei datori di lavoro che offrono impieghi stagionali e hanno sede sul loro territorio siano soggetti a***

*ispezioni annuali.*

**3. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni sono scelti sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni.**

*Motivazione*

*È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori stagionali e delle disposizioni della presente direttiva.*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché siano in atto meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, delle agenzie di collocamento o di altri intermediari, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata, ovvero tramite una competente autorità dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.***

*Motivazione*

*Data la vulnerabilità dei lavoratori stagionali allo sfruttamento, è essenziale che esistano meccanismi efficaci che permettano loro di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi.*

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, **dopo averlo informato in maniera comprensibile e intellegibile**, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori stagionali dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.***

*Motivazione*

*Per far sì che i meccanismi di ricorso siano un'opzione realistica e tutelare i lavoratori stagionali in posizione vulnerabile, è fondamentale proteggere dalla vittimizzazione i lavoratori stagionali che presentano denuncia.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale			
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 7.9.2010			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 7.9.2010			
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	12.5.2011			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Sergio Gaetano Cofferati 9.9.2010			
<b>Esame in commissione</b>	16.6.2011	13.7.2011	5.10.2011	22.11.2011
<b>Approvazione</b>	23.11.2011			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	39 3 1		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnock, David Casa, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zaroni			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Guido Milana			